

Dott. FRANCESCO AMBROSINI

NOTAIO

Via Elia Capriolo, 48 - 25122 BRESCIA - Tel. 030 2942043 - Fax. 030 40515

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5, del D.Lgs. 117/2017

N. 12967 rep.gen.not.

N. 8362 racc.

ATTO INTEGRATIVO DI DELIBERA ASSEMBLEARE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue in questo giorno ventuno del mese di novembre.

(21 novembre 2022)

In Brescia (BS), Via Elia Capriolo n. 48.

Avanti a me Francesco Ambrosini, Notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, è comparso il signor:

LUSSIGNOLI GIORDANO, nato a Brescia (BS) il 27 aprile 1964, con residenza e domicilio fiscale in Brescia (BS), Via Valcamonica n. 22, Codice Fiscale LSS GDN 64D27 B157Y, cittadino italiano, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, il quale nella sua esclusiva veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione

"SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO", (ora "SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO ODV" in seguito all'atto in data 25.03.2021 n. 10585/6551 di mio rep.), con sede in Brescia (BS), Via G. Carducci n. 88, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Brescia 98073770178, REA N. BS-499364, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche private della Regione Lombardia al numero 2321, autorizzato al presente atto in forza dei poteri a lui attribuiti dal verbale di assemblea di associazione, stipulato in data 20 dicembre 2021 n. 11.666/7.369 di mio rep., registrato a Brescia il 18 gennaio 2022 al n. 1479 S. 1T.

Premesso che:

a) con atto in data 25 marzo 2021 n. 10.585/6.551 di mio rep., reg. a Brescia il 19 aprile 2021 al n. 19.500 S. 1T e successivo atto in data 20 dicembre 2021 n. 11.666/7.369 di mio rep., registrato a Brescia il 18 gennaio 2022 al n. 1479 S. 1T, l'associazione ha deliberato di modificare il vigente statuto sociale al fine dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

b) con atto in data 22.03.2022 n. 11977/7610 di mio rep., reg. a Brescia il 25.03.2022 al n. 14404 S1T, l'associazione ha attestato il patrimonio minimo di associazione ai fini dell'iscrizione al registro nazionale terzo settore;

b) che con comunicazione in data 26.09.2022, l'Ufficio Runts Regione Lombardia, Articolazione di Brescia, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore dell'associazione, ha richiesto di integrare lo statuto sociale al fine di renderlo conforme al CTS ed eliminare alcune difformità nello statuto sociale dell'associazione ed in particolare ha precisato che è illegittima una previsione statutaria che prevede *"l'esclusione dal diritto di voto dei soci minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età deve essere attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale"*, nonché la previsione della cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti.

Tutto ciò premesso, si procede a modificare gli articoli 3, 4, 5, 14 e 21 dello statuto sociale, in particolare:

- inserendo all'articolo **3** (Oggetto e scopo), all'ultimo capoverso il seguente periodo, lasciando inalterato il restante testo della disposizione:

REGISTRATO A
BRESCIA

IL 28/11/2022
AL N. 61480 S. 1T
CON €. 0,00

"L'associazione opera prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.";

- all'articolo **4** (Ammissione) inserire dopo il primo comma, il seguente periodo, lasciando inalterato il restante testo della disposizione:

"E' ammessa l'ammissione come associati di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.";

- all'articolo **5** (Adesione) eliminare dal secondo comma le parole *"maggiore di età"* ed inserire dopo il secondo comma il seguente periodo, lasciando inalterato il restante testo della disposizione:

"Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorene la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.";

- all'articolo **14** (Il Consiglio Direttivo) eliminare dal comma 1 la seguente frase *"ed eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre esercizi sociali, fino a che non sia nominato il nuovo Consiglio, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica"* e sostituirla con il periodo del seguente letterale tenore, lasciando inalterato il restante testo della disposizione:

"Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.";

- all'articolo **21** (Scioglimento) aggiungere all'ultimo comma dopo la parola *"statuto"* il seguente periodo, lasciando inalterato il restante testo della disposizione:

"in particolare in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine di richiama l'articolo 9 del CTS.".

Si allega al presente atto sotto la lettera **A)** il testo dello statuto sociale, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, omessane la lettura per dispensa del comparente.

Il richiedente prende atto dell'informativa avuta da me Notaio, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, dichiarandosi già edotto negli aspetti generali di tale normativa, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati inerenti alla presente operazione ed alla legittima conservazione presso gli archivi, anche informa-

tici, da parte dello studio notarile, anche dei dati positivi.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali seguono come per legge, in particolare il presente verbale è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis della tabella allegato "B" al D.P.R. 642/72 e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 co. 3 D.Lgs. n. 117/2017.

Ho letto io Notaio il presente atto alla parte e la stessa da me interpellata lo approva.

Il presente atto è scritto

con mezzo elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed occupa tre facciate sin qui di un foglio.

Viene sottoscritto essendo le ore undici e quaranta minuti primi.

F.TO LUSSIGNOLI GIORDANO

F.TO FRANCESCO AMBROSINI NOTAIO (L.S.)

**ALLEGATO A) ALL'ATTO 12967/8362 REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI
STATUTO ASSOCIAZIONE Scuola Bottega Artigiani di San Polo ODV**

ART. 1 Denominazione

È corrente l'Organizzazione di Volontariato denominata "Scuola Bottega Artigiani di San Polo ODV" in forma di associazione riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione avrà durata illimitata.

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Brescia (BS).

ART. 3 - Oggetto e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro, opera senza distinzioni etniche, razziali, ideologiche, confessionali, politiche e di sesso, è apartitica e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando la sua attività all'interno del territorio di Regione Lombardia.

L'associazione esercita in via principale le attività ricadenti nelle previsioni di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017, e più precisamente in quelle disciplinate dalle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

- 1) realizzare iniziative a favore delle persone in situazioni di difficoltà mediante la promozione di azioni positive in partnership con enti pubblici o privati;
- 2) promuovere l'inserimento di giovani e in generale di persone in condizioni di disagio in attività lavorative anche attraverso progetti mirati;
- 3) promuovere la formazione professionale di personale specializzato, anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari formativi specifici per il raggiungimento degli scopi sociali;

- 4) promuovere l'attività di sostegno e integrativa di quella scolastica e di animazione del tempo libero;
 - 5) sostenere studenti in difficoltà economica anche attraverso bandi/ concorsi specifici/ borse di studio;
 - 6) Sostenere l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo e la qualifica e/o riqualifica professionale;
 - 7) promuovere e sostenere iniziative anche in partnership con Enti e realtà locali che creino una cultura a sostegno del lavoro artigiano anche attraverso la valorizzazione delle attività artigianali;
 - 8) promuovere contatti e rapporti di collaborazione con associazioni, università, fondazioni, enti, istituzioni e organizzazioni pubbliche, private, nazionali, internazionali ed, in particolare, con quelle europee aventi scopi simili, al fine di stabilire maggiori scambi culturali e informativi sulle esperienze di conservazione, valorizzazione, gestione e sviluppo del patrimonio culturale e di sviluppo del territorio;
 - 9) sostenere progetti di associazioni che perseguono gli stessi scopi sociali;
 - 10) partecipare e organizzare eventi mostre fiere per lo sviluppo degli scopi sociali con particolare attenzione alle esigenze delle aziende associate.
- L'Associazione intende inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti ex lege previsti.
- L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
- L'associazione ha altresì la facoltà di rilasciare fidejussioni a favore di società del medesimo gruppo.
- L'associazione opera prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 4 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa l'ammissione come associati di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto di criteri non discriminatori e del principio di democraticità, è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti e può fissare modalità e criteri per l'ammissione a socio in apposito Regolamento che sottoporrà alla Assemblea soci per la delibera. Esso

deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende accolta. Il termine di 60 giorni è sospeso, per la durata massima di 120 giorni, in caso di oggettiva impossibilità di deliberare da parte del Consiglio Direttivo.

La delibera di rigetto della domanda di adesione deve essere motivata da parte del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa e comunicata al richiedente nei successivi trenta giorni, tramite posta elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di rigetto della domanda di ammissione chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima.

ART. 5 Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 6 - Volontari

L'associazione può avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo purché il numero dei lavoratori non sia superiore al 50% del numero dei volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito regolamento.

A favore dei volontari devono essere stipulate assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato, oltre che per responsabilità civile verso terzi.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi fissati dal Consiglio direttivo in apposito Regolamento, qualunque socio iscritto nell'Albo soci può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo e annotata nel libro aderenti.

L'aderente che con la propria condotta lede l'immagine ed il decoro dell'associazione, o per altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo
- d) L'Organo di Controllo e il Revisore Legale (se nominati);

ART. 9 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'Associazione in regola con il versamento della quota di adesione, ed è l'organo sovrano della stessa.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro la fine del mese di luglio per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli associati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo di posta elettronica comunicata dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variata mediante comunicazione scritta pervenuta validamente all'Associazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

Le modalità di convocazione potranno essere fissate in apposito Regolamento.

ART. 11 - Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione e all'eventuale revoca, quando ne ricorrono i presupposti di legge o di statuto, del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso, dell'Organo di controllo e il Revisore, se nominati;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- e) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Sezioni;
- g) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- h) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- i) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio nonché sulla trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione;
- j) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- k) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente statuto.

Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente, è trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

ART. 12 - Validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe, ovvero cinque deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di cinquecento associati.

Le deleghe non possono essere conferite ai componenti il Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo o al Revisore Legale, se nominato.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

E' possibile la partecipazione in video conferenza.

ART. 13 - *Votazioni*

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti

e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Per le delibere inerenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, si rimanda a quanto previsto dal successivo art. 20 del presente statuto.

ART. 14 - *Il Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente, da inviarsi con raccomandata, fax o pec al domicilio dei membri del Consiglio almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, quando ne sia fatta richiesta, da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente, è trascritto nel libro delle riunioni del

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto riserva alla competenza dell'Assemblea

Spetta perciò, tra l'altro, al Consiglio:

- a) convocare l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) nominare un eventuale Comitato di gestione, composto anche solo da non componenti il Consiglio Direttivo, stabilendone i compiti ed i poteri, con obbligo di relazione e rendiconto ad ogni seduta del Consiglio Direttivo;
- d) delegare parte delle proprie competenze ed attribuzioni al Presidente o ad uno o più consiglieri, determinandone i poteri, le attribuzioni e le mansioni;
- e) deliberare sull'ammissione dei soci e sulla loro esclusione;
- f) deliberare il valore della quota associativa.
- g) predisporre il rendiconto della gestione e redigere la relazione del Consiglio Direttivo;
- h) redigere ed approvare eventuali regolamenti interni, compresi quelli da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) accettare eredità con beneficio d'inventario e conseguire legati, accettare erogazioni liberali e donazioni di rilevante importo;
- j) deliberare in relazione a tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- k) conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente dell'Associazione o al singolo Consigliere;
- l) deliberare il pagamento ai Consiglieri del rimborso delle spese sostenute e documentate per conto dell'associazione e di quelle sostenute e documentate nell'espletamento del mandato, se deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre esercizi sociali.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Nei casi di necessità ed urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 16 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 17 - Organo di controllo e revisione legale

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatorio quando è previsto dalla legge. Può altresì essere nominato volontariamente.

L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi sociali, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili, senza limiti di numeri di mandato.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo possono anche essere attribuiti compiti di vigilanza anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili; in alternativa può essere nominato un apposito Organismo di Vigilanza.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata anche ad un apposito revisore legale, secondo quanto previsto dalla legge.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di legge, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle eventuali linee guida previste dalla legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se costituito in forma collegiale l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria, i quali, al proprio interno, nominano il Presidente del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente effettivo del collegio, subentra il più anziano d'età.

L'Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

L'Organo di Controllo provvede a convocare l'assemblea entro i trenta giorni successivi alla presa d'atto del mancato rispetto delle norme di legge o statutarie da parte del Consiglio Direttivo.

All'Organo di Controllo spetta un equo compenso, determinato al momento della nomina per tutta la durata dell'incarico, che tenga conto dell'eventuale attribuzione delle competenze in materia di D. Lgs 231/2001 e del Controllo legale.

ART. 18 – Patrimonio e risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati alla realizzazione di specifici programmi;
- d) contributi dell'Unione europea e d'organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento d'attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e in ogni caso finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali;
- l) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti. L'importo della quota associativa annuale viene stabilito durante il primo Consiglio Direttivo di ciascun anno.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 19 - Bilancio

Gli esercizi sociali decorrono dall'1 (uno) settembre e terminano al 31 (trentuno) agosto di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro la fine del mese di novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è

convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro la fine del mese di giugno di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

ART. 20 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 – Scioglimento

In caso di liquidazione e scioglimento dell'associazione, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo allo scioglimento dell'associazione, od al termine dell'eventuale liquidazione, deve essere devoluto in conformità delle norme di legge e dello statuto, in particolare in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine di richiama l'articolo 9 del CTS.

ART. 22 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 23 - Norme applicabili

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e da eventuali altri interventi di legge o regolamentari, da altre eventuali leggi nazionali e regionali successive in materia.

Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi specifiche in materia.

Nel caso di contrasto tra le clausole statutarie ed eventuali sopravvenute norme di legge prevarranno ovviamente queste ultime, senza la necessità di dover modificare lo statuto stesso, salvo espresso obbligo di legge.

F.TO LUSSIGNOLI GIORDANO
F.TO FRANCESCO AMBROSINI NOTAIO (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.